



COMUNE DI GIAROLE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14/2023

OGGETTO: Determinazione tariffe TARI tributo puntuale 2023 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **QUATTORDICI** del mese di **APRILE** alle ore VENTIDUE e minuti **ZERO** nella Sala delle Riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di **2^a** convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti:

	Presente	Assente
PAVESE Giuseppe	X	
TREVISAN Simone		X
DRUSIAN Roberto		X
LONGARELLI Silvia	X	
IANNUZZI Vincenzo	X	
CAMPAGNOLA Stefano	X	
CANATO Gianpaolo	X	
MORETTI Cinzia		X
MIRRA Antonietta		X
MANCANIELLO Alfredo		X
ZINGALES MAURIZIO		X

Partecipano gli Assessori esterni PIGNONE Ruggero e ZACCO Enrico

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor **PAVESE Giuseppe**, nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopracitato.

Assiste il **Segretario Comunale SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga»*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre considerare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2023 sono determinate assumendo quale montante dei costi, l'importo totale del PEF relativo all'anno 2023, come indicato nel tool del PEF pluriennale 2022-2025, eventualmente modificato a seguito della revisione infra-periodo, da adottare solamente in presenza per eventi straordinari, come modificato sulla scorta delle componenti a valle del PEF, di cui al periodo precedente;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", quale parte integrante e sostanziale della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 105.391,00 ;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 85% del costo complessivo ed il restante 15% alle utenze non domestiche;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2023 elaborate dal gestore del servizio Soc. COSMO S.P.A. per ogni singola categoria di utenza domestica e non domestica e prodotte sulla base dei dati del piano finanziario, delle disposizioni regolamentari e tenendo conto dei dati rilevati così come presenti nei database del gestore del servizio COSMO S.P.A. alla data di elaborazione e che il Comune, quindi approva l'elaborato finale;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

RITENUTO di individuare le seguenti scadenze di versamento e le modalità di invio degli avvisi di pagamento della TARI per l'anno 2023, al fine di garantire forme di pagamento rateizzate che agevolino i contribuenti e, al contempo, garantiscano all'Ente un flusso costante di entrata nell'arco dell'esercizio finanziario:

- 1^ rata acconto: 31/07/2023 copertura costi fissi e variabili al 50% - tariffe 2023
- 2^ rata acconto: 30/10/2023 copertura costi fissi e variabili al 50% - tariffe 2023
- 3^ rata a saldo: 31/03/2024 congruaggio acconti non versati – addebito svuotamenti minimi o effettuati – tariffe 2023

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24/03/2023;

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Servizio Amministrativo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO CHE il Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Tributario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-tributaria dell'atto ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. che con la presente delibera viene dato atto dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2022-2025, nonché di quelli del PEF 2023 per la determinazione delle tariffe TARI 2023;
3. di dare atto che il PEF 2023 ammonta ad € 105.391,00 come indicato all'allegato "A", elaborato come meglio specificato in premessa;
4. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'allegato "B" al presente atto;
5. di individuare le seguenti scadenze di versamento e le modalità di invio degli avvisi di pagamento della TARI per l'anno 2023:
 - 1^ rata acconto: 31/07/2023 copertura costi fissi e variabili al 50% - tariffe 2023
 - 2^ rata acconto: 30/10/2023 copertura costi fissi e variabili al 50% - tariffe 2023
 - 3^ rata a saldo: 31/03/2024 conguaglio acconti non versati – addebito svuotamenti minimi o effettuati – tariffe 2023
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Inoltre, con apposita votazione unanime favorevole

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

[illegible]

TARiffe 2023	DOMESTICHE		NON DOMESTICHE		TOTALE		COSTI (PEF)
TAR FISSA PRESUNTIVA	42.360,60 €	85%	7.475,40 €	15%	49.836,00 €	47%	49.836,00 €
TAR VAR PRESUNTIVA	29.809,25 €	85%	5.260,46 €	15%	35.069,70 €	33%	55.555,00 €
TAR VAR PUNTUALE	17.412,51 €	85%	3.072,80 €	15%	20.485,30 €	19%	
TOTALE	89.582,35 €	85%	15.808,65 €	15%	105.391,00 €		105.391,00 €

Copertura costi come da Pef , ripartizione come da delibera 2022. Copertura quota misurata pari a CRT e CTS, comprensivo di i.v.a., la quota CTR non è stata inclusa al fine di mantenere inalterata la quota variabile misurata dell'anno precedente. Detrazione quote per futuri esuberanti stimata nel 5% (1.024,27 €) . Si riscontra un aumento totale dei costi pari al 3% a carico della quota presuntiva. Il sistema di copertura della tariffa misurata delle utenze non domestiche cambia passando da superficie/kg. a litro. Sono stati impostati i coefficienti presuntivi definiti con la delibera 2022, mentre per la parte misurata si è convertito in litri il peso di ciascuna categoria.

I dati forniti sono esaustivi per la determinazione della manovra tariffaria. Vengono forniti anche i dati di dettaglio per eventuali controlli , verifiche ed approfondimenti necessari.

Cod Categoria	Descrizione categoria	Tariffa fissa al mq	Tariffa variabile al mq
0001	Nucleo 1	0,62	33,849
0002	Nucleo 2	0,723	67,698
0003	Nucleo 3	0,797	86,739
0004	Nucleo 4	0,856	110,01
0005	Nucleo 5	0,915	137,512
0006	Nucleo 6 e piu'	0,959	158,668
0007	01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,47	0,501
0010	04.Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,941	1,163
0011	05.Stabilimenti balneari	0,648	0,802
0012	06.Esposizioni, autosaloni	0,47	0,584
0013	07.Alberghi con ristorante	1,526	1,901
0014	08.Alberghi senza ristorante	1,094	1,354
0015	09.Case di cura e riposo	1,246	1,544
0017	11.Uffici, agenzie, studi professionali	1,361	1,689
0018	12.Banche ed istituti di credito	0,725	0,868
0019	13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,259	1,566
0020	14.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,653	2,05
0023	17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,119	1,388
0025	19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,322	1,643
0026	20.Attività industriali con capannoni di produzione	0,852	1,06
0027	21.Attività artigianali di produzione beni specifici	1,043	1,294
0028	22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,795	9,694
0030	24.Bar, caffè, pasticceria	6,307	7,838
0031	25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,632	3,276
0032	26.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,645	3,278
0033	27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,49	13,045
0036	30.Discoteche, night club	1,704	2,123

Cod Categoria	Descrizione categoria	LT MINIMI	N° svuotamenti	Tariffa lt	Tariffa a svuotamento	Totale minimi
0001	Nucleo 1	720	6	0,0477	5,724	34,34299
0002	Nucleo 2	1200	10	0,0477	5,724	57,23832
0003	Nucleo 3	1200	10	0,0477	5,724	57,23832
0004	Nucleo 4	1800	15	0,0477	5,724	85,85749
0005	Nucleo 5	1800	15	0,0477	5,724	85,85749
0006	Nucleo 6 e piu'	1800	15	0,0477	5,724	85,85749
0007	01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	600	5	0,0477	5,724	28,61916
0010	04.Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	960	8	0,0477	5,724	45,79066
0011	05.Stabilimenti balneari	1320	11	0,0477	5,724	62,96216
0012	06.Esposizioni, autosaloni	600	5	0,0477	5,724	28,61916
0013	07.Alberghi con ristorante	1320	11	0,0477	5,724	62,96216
0014	08.Alberghi senza ristorante	1440	12	0,0477	5,724	68,68599
0015	09.Case di cura e riposo	3120	26	0,0477	5,724	148,81964
0017	11.Uffici, agenzie, studi professionali	1800	15	0,0477	5,724	85,85749
0018	12.Banche ed istituti di credito	960	8	0,0477	5,724	45,79066
0019	13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1680	14	0,0477	5,724	80,13365
0020	14.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2160	18	0,0477	5,724	103,02898
0023	17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1560	13	0,0477	5,724	74,40982
0025	19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1560	13	0,0477	5,724	74,40982
0026	20.Attività industriali con capannoni di produzione	1200	10	0,0477	5,724	57,23832
0027	21.Attività artigianali di produzione beni specifici	1440	12	0,0477	5,724	68,68599
0028	22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10440	87	0,0477	5,724	497,97341
0030	24.Bar, caffè, pasticceria	8520	71	0,0477	5,724	406,3921
0031	25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3600	30	0,0477	5,724	171,71497
0032	26.Plurilicenze alimentari e/o miste	3600	30	0,0477	5,724	171,71497
0033	27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	14160	118	0,0477	5,724	675,41222
0036	30.Discoteche, night club	2280	19	0,0477	5,724	108,75281

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to AMELOTI Dott. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to AMELOTI Dott. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
F.to SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to PAVESE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 24.06.2023 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, lì 24.06.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

	Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000
X	È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì, 14.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Giarole, lì 24.06.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo